

26 luglio 2017



PERITI INDUSTRIALI

Periti Industriali: dal 2021 obbligo di "mini laurea" e qualifica di "Ingegnere tecnico"

www.lavoripubblici.it del 26/07/2017

2021, la carica dei "mini ingegneri" così i periti industriali saranno laureati

www.repubblica.it - Economia e Finanza del 24/07/2017

LAVORI PUBBLICI

Firmato il decreto investimenti: 500 milioni in più ai metrò, fondi alle ciclabili

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 26/07/2017

Lavori delle concessionarie, alt di Cantone: 80% in gara dal 18 aprile 2018

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 26/07/2017

SISMABONUS

Delrio: sismabonus anche per gli lacp, più fondi in legge di bilancio

www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com del 26/07/2017

ROTTAMAZIONE CARTELLE

Ruoli, chi cambia idea paga a rate

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 26/07/2017

SPLIT PAYMENT

Split payment, Pa «selezionate»

www.quotidiano.ilssole24ore.com del 26/07/2017

Split payment, nuovi confini

Italia Oggi pag. 31 del 26/07/2017

DICHIARAZIONI

Pagamenti, si apre uno spiraglio

Il Sole 24 Ore pag.15 del 26/07/2017

PROFESSIONE

Periti Industriali: dal 2021 obbligo di "mini laurea" e qualifica di "Ingegnere tecnico"

26/07/2017



Dal 2021 occorrerà la "mini laurea" triennale per iscriversi all'albo dei periti industriali con la qualifica di ingegnere tecnico. Ad affermarlo **Giampiero Giovannetti**, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi).

*"Un albo, quello dei periti industriali, che oggi conta 42mila iscritti, per un terzo liberi professionisti e due terzi dipendenti. Fino agli anni '80 - spiega **Giovannetti** - i periti liberi professionisti si occupavano di progettazione impiantistica mentre i dipendenti erano capireparto in fabbrica, e in uffici tecnici per l'elaborazione di progetti. Negli anni '90 poi, con le normative sulla sicurezza e l'obbligo della certificazione di conformità, il perito industriale libero professionista si è occupato di progettazione di impianti termici ed elettrici e delle relative certificazioni, sia per le abitazioni, sia per gli immobili industriali. Nel settore lavoro dipendente, in tempi più recenti i periti industriali iscritti all'Ordine, sono occupati presso Asl ed enti locali, dove come requisito per l'assunzione, è richiesta l'iscrizione all'albo dei periti, per compiti tecnici, di controllo, e adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza dei lavoratori e dei prodotti alimentari".*

Oggi l'albo professionale dei periti industriali si articola in 37 specializzazioni, che vanno dal perito meccanico al perito informatico, elettrotecnico, edile, fino al tessile e l'agroalimentare, suddivisi secondo i seguenti ambiti:

- 56% progettazione;
- 34% direzione lavori;
- 33% consulenza;
- 25% collaudi;
- 21% certificazioni.

secondo i seguenti principali settori di intervento:

- 42% settore industriale a indirizzo elettrico;
- 15% settore civile e ambientale;
- 17% settore industriale a indirizzo meccanico.

Il volume d'affari dei periti industriali iscritti all'albo si attesta sui 45mila euro lordi l'anno, con un netto di 30mila.

"Va detto, però – continua Giovannetti - che secondo i dati forniti dal Cnpi, ogni anno, su 50.000 periti industriali diplomati, solo 1.000 si iscrivono all'albo appena il 2%. Con un trend in calo, visto il numero di iscritti è passati dai 45.400 del 2012 ai 42.389 del 2016".

Secondo il presidente del Cnpi, del calo di "vocazione" è dovuto a varie cause che influiscono sul tenore della libera concorrenza, come tra tutti gli altri liberi professionisti, quali:

- l'eliminazione delle tariffe minime;
- la stagnazione dei redditi;
- l'aumentata concorrenza;
- il peggioramento della prestazione;
- la mancanza di un meccanismo di equo compenso;
- la mancanza di adeguate norme tecniche UNI.

"Il DPR n. 328/2001 emanato all'indomani della riforma universitaria – spiega ancora Giovannetti - ha introdotto il modulo universitario 3+2, consentendo anche ai mini laureati di iscriversi all'albo dei periti industriali. DPR che però ha disincentivato l'iscrizione tra i periti industriali rispetto a quello degli ingegneri per i quali non è richiesto praticantato, mentre per iscriversi all'albo dei periti industriali sono necessari sia il praticantato sia un esame di abilitazione, ma valevole solo per una delle 13 specializzazioni incluse nell'Albo".

Con il processo di "licealizzazione" degli istituti tecnici avviato dal ministro dell'istruzione Berlinguer circa 20 anni fa e con la riforma Gelmini di quasi 7 anni fa sono state ridotte le ore di lezioni agli istituti tecnici, con l'eliminazione delle attività di laboratorio. Tutte trasformazioni, nel campo del perito industriale, che hanno reso necessario per potere praticare tale professione il possesso di una laurea, prevista dalla legge n. 89/2016, ma con una fase transitoria fino al 2021. Quindi i periti industriali potranno iscriversi all'Albo professionale dei periti industriali, ma tenendo presente che fino al 28 maggio 2021 sarà sufficiente il diploma di un istituto tecnico industriale, da tale data in poi per l'iscrizione occorrerà essere muniti di laurea triennale in ingegneria o chimica, geologia o design industriale. Alla quale vanno aggiunti un praticantato di sei mesi e un esame di abilitazione in una delle sezioni specialistiche previste dall'Albo.

A cura di **Salvatore Sbacchis**

© Riproduzione riservata

LAVOROEPROFESSI



2021, la carica dei "mini ingegneri" così i periti industriali saranno laureati

INFORMATICA, RISPARMIO ENERGETICO E DESIGN INDUSTRIALE I SETTORI IN ESPANSIONE. IL VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALL'ALBO SI È ATTESTATO INTORNO AI 45MILA EURO LORDI ALL'ANNO, PER UN NETTO INTORNO AI 30MILA

Massimiliano Di Pace

Lo leggo dopo

Roma D al 2021 occorrerà una laurea triennale per iscriversi all'albo dei periti industriali, i quali potrebbero assumere in futuro la denominazione di ingegneri tecnici. Lo afferma Giampiero Giovannetti, presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali (Cnpi), il cui albo vede oggi 42mila iscritti, di cui un terzo operanti come liberi professionisti, e due terzi come dipendenti. Ma cosa fa di preciso il perito industriale? «Fino agli anni '80 del secolo scorso – spiega Giovannetti – i periti liberi professionisti si occupavano di edilizia, in particolare di progettazione di impianti, mentre i dipendenti erano impiegati come capireparto nelle fabbriche, oltre che in uffici tecnici che elaboravano progetti. Negli anni '90, con l'evoluzione della normativa in materia di sicurezza, che prevedeva anche l'obbligo di certificazioni di conformità, l'attività libero-professionale del perito ha ricevuto un grande impulso, essendo richiesto per la progettazione di impianti termici ed elettrici e per l'emanazione della relativa certificazione, e questo sia per le abitazioni, sia per gli immobili industriali. Nel settore del lavoro dipendente i periti si sono occupati soprattutto di design industriale, circostanza che ha contribuito al successo dei prodotti Made in Italy nel mondo. Negli anni a noi più vicini molti periti hanno trovato lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in particolare Asl ed enti locali, che hanno richiesto come requisito per l'assunzione l'iscrizione

all'albo dei periti, soprattutto per svolgere attività tecniche e di controllo dell'adeguatezza di impianti, delle condizioni di sicurezza dei lavoratori e dei prodotti alimentari». Oggi l'albo professionale dei periti industriali si articola in 37 specializzazioni, che vanno dalla meccanica all'informatica, dall'elettrotecnica all'edilizia, passando per tessile e agroalimentare, e altre ancora. L'attività attuale, secondo un'indagine del Cnpi, si basa prevalentemente sulla progettazione, che viene svolta dal 56 per cento degli iscritti, seguita dalle attività di direzione dei lavori (34 per cento degli iscritti), di consulenza (33 per cento), di collaudo (25 per cento), di emissione delle certificazioni (21 per cento). Il principale settore di intervento è quello industriale ad indirizzo elettrico (42 per cento degli iscritti), seguito da quello civile e ambientale (15 per cento) e dall'industriale ad indirizzo meccanico (17 per cento). Il volume d'affari degli iscritti all'albo si è attestato negli ultimi tempi sui 45mila euro lordi all'anno, per un netto intorno ai 30mila. Va detto che gli iscritti all'albo sono appena il 2 per cento del totale, visto che, secondo i dati forniti dal Cnpi, sui 50mila periti che si diplomano ogni anno, solo 1.000 si iscrivono all'albo. Negli ultimi anni si è sviluppato un trend decrescente del numero di iscritti (si è passati dai 45.400 del 2012 ai 42.389 del 2016), e questo, secondo il presidente del Cnpi, è avvenuto per varie cause: «L'eliminazione delle tariffe minime ha sicuramente contribuito ad una stagnazione dei redditi, e se da una parte un'aumentata concorrenza può essere considerata positivamente, dall'altra è innegabile che ha causato in alcuni casi un peggioramento della prestazione, tanto che, accanto all'auspicata previsione di un meccanismo di equo compenso, riteniamo utile anche l'introduzione di norme tecniche, magari emanate dall'Uni, che consentano di assicurare livelli qualitativi adeguati all'attività del perito». Un'altra problematica vissuta dai periti industriali deriva dalle riforme scolastiche, come ammette Giovannetti: «Il Dpr 328/2001, emanato all'indomani della riforma universitaria

che ha introdotto il 3+2, pur consentendo ai laureati in alcune discipline di iscriversi al nostro albo, di fatto ne ha disincentivato l'iscrizione, per esempio rispetto all'albo degli ingegneri. Infatti, mentre per quest'ultimo non è previsto nessun praticantato, e l'articolazione è limitata a solo 3 ambiti professionali, per iscriversi al nostro albo sono necessari sia il praticantato, sia un esame di abilitazione, che vale però solo per una delle 13 specializzazioni industriali, e non per tutte». Un'ulteriore ragione del trend di riduzione dei periti è rintracciabile, secondo Giovannetti, nelle ultime riforme della scuola, che hanno indebolito la preparazione dei nuovi periti: «Con il processo di licealizzazione degli istituti tecnici, avviato dal ministro dell'istruzione Berlinguer circa 20 anni fa, ed in particolare con la riforma Gelmini di quasi 7 anni fa, sono state ridotte le ore di lezioni agli istituti tecnici, e, cosa più grave, eliminate le attività laboratoriali. Tutto questo ha reso necessario il possesso di una laurea, che è stata prevista dalla legge 89/2016, ma con una fase transitoria fino al 2021, che noi consideravamo inopportuna». Eppure le opportunità non mancheranno, a detta del rappresentante dei periti industriali: «Sono tre i settori in cui probabilmente ci saranno significativi spazi occupazionali. Il primo è l'informatica. Nonostante la recente crisi, l'informatizzazione dei processi produttivi previsti da Industria 4.0 richiederà una notevole attività, che i periti potranno fornire. Un altro ambito importante è il recupero energetico degli edifici, residenziali e produttivi, dove con opportuni interventi negli impianti di climatizzazione ed elettrici, così come nei rivestimenti degli immobili, è possibile conseguire risparmi anche del 20 per cento. Un terzo settore è il design industriale, per il quale i periti continueranno ad essere chiamati per la progettazione dei prodotti, in particolare per l'aspetto esterno». Dunque, può convenire diventare un professionista iscritto all'albo dei periti industriali, tenendo però presente che se fino al 28 maggio 2021 può bastare il diploma di un istituto tecnico industriale, dopo occorrerà una laurea triennale in ingegneria, o chimica, o geologia, o design industriale, oltre ad un praticantato di sei mesi (già richiesto), ed un esame di abilitazione in una delle specializzazioni dell'albo. A sinistra, tra iscritti all'Albo dei periti industriali e iscritti alla cassa di previdenza c'è un notevole scarto. A destra, il calo sia del reddito netto che del giro d'affari tra il 2012 e il 2015

(24 luglio 2017)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

26 Lug 2017

Firmato il decreto investimenti: 500 milioni in più ai metrò, fondi alle ciclabili

Giuseppe Latour

Mezzo miliardo in più per le metropolitane, che portano la loro dotazione fino a 1,5 miliardi di euro. Tempi più rapidi per l'erogazione delle risorse per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali. E qualche fondo extra per le piste ciclabili (+15 milioni) e il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (+30 milioni).

Sono le novità più importanti che saranno contenute, per la parte che riguarda il ministero delle Infrastrutture, nella versione finale del Dpcm investimenti da 46 miliardi: il premier Paolo Gentiloni, come emerso ieri durante il convegno della Società italiana di politica dei trasporti (Sipotra), ha appena firmato il decreto che, dopo la registrazione alla Corte dei conti, si prepara ad andare in pubblicazione già prima dell'estate. A settembre sarà, così, pienamente operativo.

Il provvedimento, dopo il passaggio dei pareri parlamentari, ha completato il suo iter e, in queste ore, sta facendo il giro dei ministeri per le ultime firme. La tabella che riepiloga la composizione degli investimenti è, però, a questo punto definitiva. E contiene, come detto, alcune importanti novità. Su tutte, spicca la maggiore concentrazione di risorse sulle metropolitane e le tranvie. La loro dotazione sale da 939 milioni a poco meno di 1,5 miliardi. Il mezzo miliardo extra sarà impiegato sia per il materiale rotabile che per la realizzazione di infrastrutture, con un'attenzione particolare per la manutenzione: le metro di Roma, in questo senso, incasseranno certamente una quota importante di risorse.

Durante il convegno organizzato da Sipotra, il presidente Mario Sebastiani ha presentato il Rapporto 2017 della sua associazione, parlando a lungo del gruppo Ferrovie dello Stato e del suo piano industriale per il periodo 2017-2026. Sebastiani ha espresso "preoccupazioni concorrenziali per l'ampiezza del disegno strategico di Fs sui servizi finali, tendente a occupare l'intera filiera door to door del trasporto passeggeri e merci, penetrando sì in nuovi mercati ma perpetuando la sua dominanza sul trasporto regionale e tendenzialmente costituendola su quello su strada". In particolare, ci sono "perplessità circa l'annunciata incorporazione di Anas in Fsi, della quale è difficile scorgere i benefici netti per il gruppo e la collettività".

A questi dubbi ha risposto Delrio che ha difeso la strategia di Ferrovie, spiegando che "è evidente che il protagonismo di Fs va collocato in un ambito che salvaguardi la concorrenza ma non dimentichiamo che l'Italia è uno dei paesi più aperti sul fronte della concorrenza". Sulla fusione con Anas, allora, "siamo pronti a confrontarci con tutti e a rispondere a ogni dubbio, ma abbiamo fatto delle analisi e siamo convinti che l'integrazione porti grandi sinergie".

Il discorso, a questo punto, si è allargato alla concorrenza in altri paesi. "Da noi la concorrenza è garantita, ma non dimentichiamo che molti altri con le loro aziende fanno geopolitica". Un

riferimento al caso di Acs e dell'offerta su Abertis che potrebbe rendere più difficile l'acquisizione da parte di Atlantia. "Come ho difeso Abertis per la A4, così difendo anche Atlantia per la sua iniziativa in Spagna", ha detto il ministro. "È una trattativa tra privati – ha aggiunto –, ma la libera concorrenza deve valere per tutti, anche in Spagna".

Infine, il ministro si è detto "molto ottimista" per lo sblocco della vicenda del nuovo Contratto di programma Anas, previsto dalla legge di Stabilità 2016 e dalla stessa finanziato per 6,6 miliardi di euro, ma mai approvato per l'opposizione del ministero dell'Economia. Dopo sei mesi di trattative, "porteremo il contratto di programma al prossimo Cipe, a inizio agosto", ha concluso Delrio.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

26 Lug 2017

Lavori delle concessionarie, alt di Cantone: 80% in gara dal 18 aprile 2018

Mauro Salerno

Nessuno slittamento dei termini per l'obbligo di mandare in gara l'80% degli appalti delle società concessionarie, a cominciare dai lavori sulle autostrade. A partire dal 18 aprile 2018 tutte le società, titolari di un rapporto di concessione, dovranno garantire il rispetto del principio che, in base al nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), le obbliga a mettere sul mercato l'80% degli appalti, riservando al massimo una quota del 20% agli affidamenti in house, cioè realizzati tramite società controllate, come accade spesso proprio nel settore autostradale.

È questo il "cuore" del parere con cui il presidente dell'Anac Raffaele Cantone ha risposto alla richiesta arrivata dal ministero delle Infrastrutture sull'interpretazione delle nuove norme che hanno innalzato dal 60% all'80% la quota di appalti da affidare con gara, concedendo alle concessionarie 24 mesi per mettersi in regola, a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo codice (18 aprile 2016).

Il dubbio, espresso da Porta Pia, riguardava la precisa perimetrazione degli obblighi da far scattare il prossimo 18 aprile. Nell'interpretazione del Mit, più favorevole alle concessionarie, entro quella data le società avrebbero dovuto semplicemente presentare un piano di adeguamento alle nuove norme. Mentre l'impegno a rispettare il nuovo limite dell'80% in gara avrebbe dovuto riguardare soltanto gli appalti relativi ai piani concordati con i concessionari dopo il 18 aprile 2018. Dunque, con la possibilità di mettersi in regola con le nuove disposizioni nei cinque anni successivi.

Per Cantone, invece, le nuove regole vanno applicate subito. Con la conseguenza che a partire dal 18 aprile 2018 le società concessionarie dovranno dimostrare di essersi pronte a rispettare il nuovo sistema. Da quella data scatteranno anche i controlli, che il nuovo codice affida all'Anticorruzione invece che alle Infrastrutture. E che saranno condotti sulla base di linee guida che l'Anac ha già cominciato a studiare.

Al di là dei tecnicismi giuridici, si tratta di una differenza non da poco in termini economici. Che impatta su un mercato capace di muovere appalti per centinaia di milioni ogni anno. Non a caso, contro la decisione di innalzare la soglia minima degli appalti da mandare in gara, si sono più volte sollevati anche i sindacati delle imprese di costruzione controllate dalle società concessionarie, che paventano un'ondata di licenziamenti, a causa dei nuovi paletti, più restrittivi, sugli affidamenti in house. Proprio su questo punto, solo 10 giorni fa, i sindacati avevano ottenuto un incontro con il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

26 Lug 2017

Delrio: sismabonus anche per gli IACP, più fondi in legge di bilancio

Giuseppe Latour

Sismabonus esteso alle Aziende casa. E una nuova linea di finanziamento del Governo dedicata proprio alla messa in sicurezza delle case popolari. Sono le novità più rilevanti annunciate ieri dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio nel corso della presentazione della ricerca di Federcasa, che a partire dal 2015 ha avviato uno studio in collaborazione con l'associazione Isi (Ingegneria Sismica Italiana), per valutare la vulnerabilità sismica delle case popolari e calcolare una stima del costo per incrementare la sicurezza dell'intero patrimonio a rischio. Ne emerge che sono necessari circa 400 milioni per mettere in sicurezza il patrimonio di edilizia residenziale pubblica nelle zone più a rischio del nostro paese.

Il quadro che emerge dallo studio è piuttosto serio. Sul totale di 2760 edifici, gestiti dalle aziende casa, presenti nella zona sismica 1 (la più a rischio), 1.100 necessitano di interventi di miglioramento urgenti.

Per adeguare tale patrimonio e garantire i migliori standard di sicurezza, servirebbero dai 360 ai 400 milioni di euro. Il costo, tuttavia, potrebbe diminuire se si decidesse di realizzare una serie d'interventi e modifiche tali da consentire di migliorare la capacità di resistenza alle azioni sismiche, compresa entro i valori minimi e massimi (60% ed 80%) di quelli previsti per le nuove costruzioni. Per raggiungere l'80% di sicurezza occorrerebbero investimenti compresi tra i 290 e i 320 milioni, mentre per arrivare almeno al 60%, il fabbisogno finanziario è stimato tra i 216 ed i 240 milioni di euro.

Lo studio condotto da Federcasa ed Isi ha permesso complessivamente di raccogliere informazioni su un campione di 190.357 alloggi, per un totale di 20.448 edifici, che rappresentano il 30% del totale gestito nelle zone sismiche di riferimento (1, 2 e 3). L'8,4% degli edifici si trova nella zona sismica 1, il 38,1% nella 2 ed il restante 53,5% nella zona 3. Il 10,2% degli edifici rilevati risalgono a prima del 1940, mentre il 75,7% è stato realizzato dal 1941 al 1990. Gli edifici realizzati successivamente (dal 1991 al 2010) rappresentano l'11% del campione considerato. Una bassissima percentuale (3,9%) ha subito interventi di carattere strutturale, indipendentemente dall'anno. Per quanto riguarda la tecnologia costruttiva, il 44,6% è stato realizzato in cemento armato, mentre il 52% in muratura.

Ed è proprio quest'ultima categoria di fabbricati, realizzati prima del 1980, che è maggiormente esposta agli effetti del sisma. Attualmente le risorse statali destinate al recupero e alla razionalizzazione del patrimonio residenziale pubblico sono quelle previste dal "Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica". Le aziende Casa sono escluse dall'accesso alle detrazioni fiscali per gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico. Una limitazione che, se fosse eliminata, consentirebbe di avviare prontamente una prima tranche del piano di intervento sugli edifici a maggior rischio sismico,

che realisticamente potrebbe interessare circa 2mila alloggi, per un totale di investimenti pari a 75 milioni di euro.

Per rimediare a questo stato di cose, il ministro Graziano Delrio ha annunciato due livelli di intervento, entrambi inseriti nella prossima legge di Bilancio: «Nella sua prima versione il sismabonus non è stato esteso agli enti gestori, ma il nostro impegno è che questo allargamento ci sia nella prossima manovra». Quindi, le Aziende casa oggi sono escluse dallo sconto fiscale che arriva fino all'85%: con la prossima legge di Bilancio, però, la situazione dovrebbe cambiare. Ma non solo. «L'ampliamento del sismabonus - ha detto ancora il ministro - determina anche un aumento della previsione di spesa. La ricerca di Federcasa ci aiuterà a quantificare con precisione le risorse necessarie, ma è chiaro che aggiungeremo denaro». Nella manovra, allora, sarà aggiunta anche una linea di finanziamenti dedicata alla messa in sicurezza delle case popolari

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Rottamazione. Le indicazioni di agenzia delle Entrate-Riscossione in vista del 31 luglio per i contribuenti che scelgono di non versare

Ruoli, chi cambia idea paga a rate

Stop agli sconti legati alla sanatoria ma si può usare il vecchio piano di dilazione

Se si omette il pagamento di fine luglio della **rottamazione**, la ripresa della dilazione precedente avviene suddividendo il debito residuo nelle rate non pagate del piano originario. Inoltre, con il versamento della prima rata, il **fermo amministrativo dei veicoli** viene sospeso alla pari di ciò che accade nelle dilazioni ordinarie.

Se si decade dalla definizione dei ruoli in occasione delle rate successive non è più possibile dilazionare il debito residuo, a meno che l'istanza non sia stata presentata a meno di 60 giorni dalla notifica della cartella. Sono le ultime indicazioni dell'**Agenzia delle entrate-Riscossione** che servono da orientamento in vista della prima scadenza importante di fine mese.

Il primo chiarimento va nella direzione più volte auspicata in queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì scorso). Il problema riguarda i soggetti che, alla data di presentazione della domanda di rottamazione, avevano dilazioni pendenti e che hanno pertanto fruito della sospensione ope legis di tutte le rate in scadenza tra gennaio e luglio di quest'anno. Qualora si fosse deciso di non versare la prima quota di rottamazione e quindi di riprendere la vecchia dilazione, ci si chiedeva come si sarebbe dovuto pagare le rate sospese. La soluzione più corretta, che oggi trova l'avallo ufficiale dell'Ader, è quella di applicare l'articolo 19, comma 3 ter del Dpr 602/73. Tale disposizione prevede che al termine della efficacia di una sospensione di pagamento del debito dilazionato, il debitore può chiedere di rateizzare le somme residue in un piano di rientro con un numero di rate pari a quello delle rate non versate. In alternativa, è possibile chiedere una nuova dilazione fino a 72 rate. In assenza di domanda del debitore, l'agente della riscossione procede al ripristino della rateazione iniziale. È comunque consigliabile trasmettere sempre una domanda di riattivazione del precedente piano di rientro.

Disco rosso invece in caso di dilazione già decaduta e di rigetto della definizione agevolata: in questo caso per rientrare in una rateizzazione occorre versare per intero l'importo delle rate scadute.

Se non si paga la rata di luglio e non si hanno dilazioni in corso, non è più possibile avvalersi della rateazione e riprendono le attività esecutive dell'Ader. A tale riguardo, si ricorda che, grazie all'accesso alle banche dati delle Entrate, è più semplice per l'agente della riscossione effettuare il pignoramento dei conti correnti e degli stipendi del debitore. La ripresa delle azioni di recupero è tanto più temibile se vi erano dei pignoramenti in corso, bloccati con la proposizione dell'istanza. Se invece si versa l'importo dovuto a fine mese, su istanza dell'interessato, Ader sospende il fermo amministrativo eventualmente già iscritto prima della presentazione della domanda di definizione. Al termine della procedura, il fermo viene cancellato. L'ipoteca già iscritta invece resta sino al perfezionamento della sanatoria. In pendenza di rottamazione, il debitore non è considerato moroso verso l'agente della riscossione, anche ai fini delle segnalazioni delle pubbliche amministrazioni, eseguite ai sensi dell'articolo 48 bis, Dpr 602/73, e del rilascio del Durc.

Una volta pagata la quota di luglio, la vecchia rateazione viene revocata ope legis. Inoltre, se si decade dalla rottamazione in futuro, non è più possibile dilazionare il debito residuo, con una eccezione. Si tratta dell'ipotesi in cui il debitore ha presentato l'istanza a meno di 60 giorni dal ricevimento della cartella. In tale eventualità, poiché il soggetto passivo non è mai stato nelle condizioni di chiedere neppure la prima dilazione, egli ha sempre il diritto di beneficiare di un piano di rientro. È evidente che tale facoltà vale anche se il debitore alla data della domanda non aveva ancora ricevuto la cartella.

In caso di rigetto della domanda, infine, nulla vieta di richiedere per la prima volta la dilazione del carico affidato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio

IL QUADRO Con il versamento della prima rata ai fini della sanatoria il fermo amministrativo dei veicoli viene sospeso

Fisco e pubblica amministrazione. Il nuovo regime si applica solo agli obbligati alla fatturazione elettronica

Split payment, Pa «selezionate»

Ancora da confermare i quattro elenchi pubblicati sul sito del Mef

Per individuare le **pubbliche amministrazioni** coinvolte nello **split payment**, si deve fare riferimento all'elenco valido per l'emissione della **fattura elettronica**.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 luglio del **decreto del 13 luglio**, è ufficiale l'individuazione delle pubbliche amministrazioni che devono applicare il regime Iva della scissione dei pagamenti. Dopo l'intervento normativo del Dl 50/2017, il decreto del 27 giugno, modificando quello del 23 gennaio 2015 che ha a suo tempo attuato il regime in commento, aveva individuato, quali destinatari dello split payment, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato pubblicato dall'Istat, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196 del 2009.

Con il decreto del 13 luglio, in un'ottica di semplificazione e di uniformazione, è stato previsto che le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare la scissione dei pagamenti sono tutte quelle per le quali vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Rientrano, pertanto, i soggetti indicati ai fini statistici dall'Istat ed inseriti nell'elenco da pubblicare in Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre di ogni anno, le autorità indipendenti e le amministrazioni autonome, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165 del 2001, tra cui si annoverano le amministrazioni dello Stato, e anche le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e associazioni.

Non solo. Vista l'estensione del regime della scissione dei pagamenti anche ad altri soggetti, il Mef ha pubblicato, all'interno del proprio sito, altri quattro elenchi che individuano i contribuenti coinvolti nel meccanismo. Si tratta dell'elenco delle società controllate di diritto dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime, dell'elenco delle società controllate di fatto dalla presidenza del Consiglio e dai ministeri e delle società controllate da queste ultime, dell'elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime ed infine dell'elenco delle società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana.

Con riferimento a questi quattro elenchi è bene far presente che fino al 19 luglio scorso i soggetti interessati potevano far presente mancate o errate inclusioni negli elenchi stessi. Spirato tale termine, ad oggi non si hanno ancora gli elenchi definitivi, con indubbie complicazioni sul piano applicativo della scissione dei pagamenti qualora, negli elenchi definitivi, non dovessero essere più presenti soggetti prima inclusi.

Passando all'esigibilità dell'imposta, che si ha al momento del pagamento del corrispettivo, e ricordando che il regime in commento consiste nel ribaltare l'obbligo di liquidazione e versamento dell'Iva sul cliente, il decreto del 27 giugno ha previsto delle deroghe: su opzione dell'acquirente - pubblica amministrazione e società destinataria della norma - l'esigibilità può essere anticipata al momento della ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima.

Anche su questo tema però, in questo momento di grande confusione creata dai decreti succedutesi nel tempo, vi sono due norme inserite nel decreto del 13 luglio: da una parte viene previsto che il decreto, che individua definitivamente le pubbliche amministrazioni, si applica alle fatture per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifica a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto stesso e, quindi, da ieri, 25 luglio; dall'altra sono fatti salvi, comunque, i comportamenti dei soggetti che hanno applicato lo split payment con riferimento alle fatture per le quali l'esigibilità dell'imposta si è verificata dal primo luglio 2017. Si spera, in ogni caso, che in via interpretativa si vogliano fare comunque salvi i comportamenti dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Brusaterra

LA SCELTA DELL'ACQUIRENTE In base al decreto l'esigibilità della fattura può essere anticipata al momento della ricezione o a quello della sua registrazione

È l'effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 24 luglio 2017

Split payment, nuovi confini

Bacino coincide con fattura elettronica obbligatoria

DI FRANCO RICCA

Modificato il perimetro dello split payment. Da ieri, 25 luglio 2017, il bacino dei soggetti rientranti nell'alveo delle amministrazioni pubbliche, ai fini del pagamento dell'Iva con il meccanismo speciale, coincide con quello dei destinatari della fattura elettronica obbligatoria introdotta dalla legge n. 244/2007. Il punto di riferimento per l'individuazione di questi soggetti, dunque, non è più l'elenco dei soggetti rientranti nel bilancio pubblico consolidato pubblicato annualmente dall'Istat, ma l'Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it), con eccezione dei «gestori di pubblici servizi».

Questo l'effetto delle disposizioni contenute nel dm 13 luglio 2017, pubblicato nella *G.U.* n. 171 del 24 luglio, che a distanza di qualche settimana ha modificato il precedente decreto del 27 giugno 2017 per quanto concerne l'individuazione delle

pubbliche amministrazioni ai fini dell'applicazione dello split payment. Di conseguenza, secondo le indicazioni fornite dal dipartimento delle finanze, rientrano nel perimetro del meccanismo speciale anche le aziende speciali (per le quali sussistevano dubbi, ora dissipati, invero, senza motivazioni particolari). Ma andiamo con ordine.

La norma di legge. Secondo l'art. 17-ter del dpr n. 633/72, come modificato dal dl n. 50/2017 con effetto dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017, il meccanismo dello split payment si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di: 1. amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009; 2. società controllate ex art. 2359 c.c., n. 1 e 2 (di diritto o di fatto), direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri; 3. società controllate ex art. 2359 c.c., n. 1, direttamente da regioni, province, cit-

tà metropolitane, comuni, unioni di comuni; 4. società controllate ex art. 2359 c.c., n. 1, direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai precedenti punti; 5. società quotate inserite nell'indice Ftse Mib.

Individuazione delle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti di cui al punto 1, l'articolo 5-bis del dm 23 gennaio 2015, aggiunto dal dm 27 giugno 2017, aveva previsto che si dovesse fare riferimento alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istat con elenco pubblicato annualmente nella *G.U.* Il decreto del 13 luglio 2017 ha sostituito l'articolo 5-bis, stabilendo che occorre fare riferimento alle pubbliche amministrazioni destinarie delle norme in materia di fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007.

Stando ai chiarimenti a suo tempo forniti con la circolare congiunta finan-

za pubblica n. 1/2015, il perimetro delle amministrazioni pubbliche comprende dunque: i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, dlgs n. 165/2001: amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, Aran, agenzie di cui al dlgs n. 300/1999; i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 196/2009: soggetti indicati ai fini statistici dall'Istat nell'elenco annuale, autorità indipendenti; i soggetti di cui all'art. 1, comma 209, legge n. 244/2007: amministrazioni autonome.

Pertanto, come chiarito dal dipartimento delle fi-

nanze, occorre fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle pubbliche amministrazioni (e non più all'elenco che, in un primo momento, il dipartimento stesso aveva predisposto e pubblicato sul proprio sito insieme agli elenchi degli altri soggetti rientranti nel meccanismo dello split payment, ora rivisitati e corretti). Il dipartimento ha inoltre precisato che, nell'utilizzo dell'elenco dell'Ipa, non devono essere considerati i soggetti classificati nella categoria dei «gestori di pubblici servizi»; di contro, applicano il meccanismo speciale anche le aziende speciali «dato che rientrano tra i soggetti destinatari della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria».

Va precisato che nulla cambia per gli altri soggetti rientranti nell'ambito dello split payment (ossia le società indicate sopra ai numeri da 2 a 5), per la cui identificazione valgono le disposizioni dell'art. 5-ter del dm attuativo.



DICHIARAZIONI

Scadenze, spiraglio sul rinvio unico

Francesca Milano e Tonino Morina ▶ pagina 17

Dichiarazioni. Atteso nelle prossime ore l'intervento sulle scadenze per l'invio del 770 e del modello Redditi

Pagamenti, si apre uno spiraglio

Oggi vertice Mef-professionisti: sul tavolo l'unificazione della proroga

Francesca Milano
Tonino Morina
MILANO

Un incontro non ancora formalizzato che dovrebbe svolgersi oggi per provare a trovare un punto di incontro tra **professionisti e ministero dell'Economia**. I primi sono intenzionati a chiedere l'unificazione della proroga per tutte le imposte e i contributi; il secondo valuterà la possibilità di accontentare la controparte. L'unificazione del rinvio per professionisti e titolari di reddito d'impresa è caldeggiata dai consulenti del lavoro, mentre i commercialisti stanno ancora valutando. Davide Di Russo, vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ritiene indispensabile «l'armonizzazione dei versamenti, spostando al 20 luglio senza la maggiorazione dello 0,40%, il pagamento di Irap, contributi, tassa sulle Cdc. Siamo d'accordo sulla proroga del modello Redditi e del 770 al 31 ottobre. Chiediamo invece più tempo per lo spesometro. Non basta un rinvio al 30 settembre».

I consulenti, invece, puntano all'istituzione di «un tavolo tecnico che si insedi a settembre e trovi un giusto equilibrio tra le esigenze dell'amministrazione finanziaria e quelle di imprenditori e professionisti, così da evitare questo balletto che si ripete annualmente», oltre all'inclusione dei professionisti nella proroga, che si spera venga ulteriormente ampliata.

La proroga «ristretta» dei versamenti delle imposte sui redditi rischia di generare problemi anche per le software house, che dovranno predisporre test accurati in tempi brevissimi prima di poter rilasciare gli aggiornamenti. «Il problema è duplice - spiega Ro-

berto Bellini, direttore generale di

Assosoftware - perché da un lato c'è il ritardo nell'ufficializzazione della proroga, dall'altro c'è il caos che una proroga «parziale» genererebbe». Escludere Irap e Iva dalla proroga imporrebbe, secondo Bellini, l'aggiornamento dei software con meccanismi di calcolo complessi che richiedono test molto accurati per evitare gli errori. «L'informatica permette di fare tutto, ma c'è bisogno di tempo per mettere a punto un aggiornamento del software che preveda piani di rateazione differenziati a seconda dell'imposta». L'auspicio è

IL QUADRO

Le categorie puntano a ottenere un termine unico per versare Ires, Irap e Iva. Sotto esame anche la divisione imprese-professionisti

che la proroga venga ampliata, includendo anche Iva, Irap e altri tributi e contributi (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

L'aggiornamento dei programmi di assistenza fiscale prevede vari step: ci sono le modifiche al software, poi l'elaborazione delle istruzioni per gli operatori e infine la distribuzione, che in genere avviene via web, «ma ci sono anche casi in cui la distribuzione è affidata a un distributore che si reca materialmente negli studi, e questo passaggio richiede tempo», spiega Bellini. Quello delle software house è solo il primo livello di difficoltà: una volta superato, come nei videogame, ci si troverebbe davanti al secondo grado del problema, che investe i professionisti. «Questi ultimi - sottolinea Bellini - dovranno

stare molto attenti perché si moltiplicheranno i controlli da fare, che non vanno sottovalutati perché chi sbaglia rischia sanzioni».

Ma a preoccupare i professionisti è anche la scadenza per la presentazione del modello 770, attualmente prevista per il 31 luglio. «Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri attende solo la firma del ministro e la pubblicazione», fanno dell'Economia parificare questa misura, con il presidente dei consumatori Calderola estrema questa ipotesi di rapporti con gli intermediari fiscali. Si vive così il lavoro con una latente incertezza che va nella direzione opposta della compliance».

L'APPROFONDIMENTO

Il Sole **24 ORE**

Con la proroga delle dichiarazioni più obbligate per i professionisti, il Fisco, è scadenza continua. Scattano termini separati per versamenti Irap, Redditi e Iva

118 mila Miliardi in ritardo per più complicazioni che benefici

Settore	IRPEF								
Professionisti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Imprese	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Altri redditi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Effetti paradossali

■ Sul Sole 24 Ore di ieri le conseguenze della proroga per i versamenti legati alla dichiarazione dei redditi che esclude l'Irap e l'Iva e che è limitata ai soli titolari di reddito d'impresa

ne sulla Gazzetta Ufficiale: sapere dal ministero di cosa si è discusso e di cosa si è comunicato che il ministro ha comunicato che la proroga del 770 e anche della volontaria disclosure Dpcm (si veda l'articolo a pagina 2). Ieri, intanto, la presidenza del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ha ribadito che «rischiamente incomprensibile modalità di gestione di

NORME & TRIBUTI

Risoli, chi cambia idea paga a rate

118 mila Miliardi in ritardo per più complicazioni che benefici

118 mila Miliardi in ritardo per più complicazioni che benefici